



Il libro di Zecchino

RUGGERO II, IL RE DELLA COSTITUZIONE GIÀ ILLUMINATA

Errico Cuozzo*

Ortensio Zecchino, uno dei pochi storici del diritto della Scuola napoletana, che continua ad avere al centro dei suoi interessi l'età medievale, ha pubblicato, con l'editore Rubettino, nella collana "Fonti e Studi", del Centro Europeo di Studi Normanni di Ariano Irpino (che ha da poco festeggiato i trenta anni dalla sua fondazione), un ponderoso ed importante volume intitolato "La costituzione di Ruggero II. Ariano (1140)". Si tratta di una ricerca che lo ha appassionato ed impegnato per molti anni. Lo dimostra il ricchissimo corredo documentario ed iconografico posto in Appendice, dove il lettore potrà consultare il testo latino della "costituzione", sapientemente glossato, e leggerne una preziosa traduzione italiana. Questa sottende una attenta conoscenza dei precedenti traduttori, ma, soprattutto, una personale ed originale lettura critica del testo normativo esaminato, che è talvolta suggerita dalla interpretazione innovativa di alcuni loci dei tre manoscritti che ce ne hanno conservato il testo: il codice Vaticano 8782, il codice Cassinese 468, il codice greco Moscovita 314, nonché delle norme rogeriane conosciute soltanto perché recepite nella Costituzione di Federico II di Svevia. Il titolo La costituzione di Ruggero II è, esso stesso, provocatorio. Rompendo una vecchia tradizione erudita che ha chiamato "Assise", le leggi che re Ruggero II d'Altavilla avrebbe promulgato nel 1140, Zecchino ha accolto un recente suggerimento di Kenneth Pennington, che ha fatto notare come il termine 'Assise' non sia documentato durante il regno di Ruggero II. In verità, già molti anni addietro nel 1996, lo stesso Zecchino aveva intitolato il Convegno internazionale organizzato sulle Assise di Ariano: "Alle origini del costituzionalismo europeo", ritenendo, implicitamente, che il re normanno avesse promulgato una "costituzione". Non si tratta di semplice questione terminologica, perché l'adozione della parola "Costituzione" sottende che Ruggero, re-legislatore, al momento della promulgazione del suo complesso editto, ne formalizzasse la dimissione al suo popolo, e che quest'ultimo non facesse altro che riceverlo, abbandonato il rito germanico dell'assemblea in armi che esprimeva il

proprio consenso battendo rumorosamente le lance. Le leggi rogeriane, "grondanti" della conoscenza del diritto romano, potrebbero suggerire (cogliendo una suggestione di Ennio Cortese) che gli estensori, coordinati dal giurista Sergio Freccia (il Pier della Vigna del nonno di Federico II, come lo definisce Zecchino) abbiano potuto tenere presente l'istituto romano della emancipatio nel sovvertire la vecchia idea dell'approvazione popolare delle leggi. Vero è che il tema della conoscenza del diritto romano giustiniano nel Mezzogiorno della prima metà del XII secolo è stato, ed è oggetto di un dibattito, limitato da modesta documentazione disponibile, ferma a quella rintracciata all'epoca da Raffaele Perla. Solo da qualche anno si va valutando con attenzione l'attività giurisprudenziale svolta a Capua e a Salerno, nonché le esperienze dello scriptorium di Montecassino, dove è documentata la conoscenza, fin dagli anni dell'abate Desiderio († 1087), delle Istituzioni e delle Novelle di Giustiniano. Il progresso degli studi ha reso improponibili tesi come quella che riconoscendo la costituzione rogeriana come il frutto di una attenta meditazione del diritto romano, ne ricerca la organicità propria di un codice (Djelida); o come quella di un grande maestro, quale è Léon-Robert Ménager, che pensò che il corpus di Ariano fosse una falsificazione del XII secolo, perché avrebbe accreditato una puntuale e profonda conoscenza del diritto romano alla corte palermitana di Ruggero. La ricerca di Zecchino, con la sua attentissima ricostruzione e discussione delle fonti e delle questioni storiografiche, contribuisce in modo innegabile a fare chiarezza ed ad assicurare che "purtroppo, allo stato delle nostre conoscenze, non sappiamo quale fosse la reale struttura e consistenza della Costituzione di Ruggero II"; che essa fu "più ampia di quanto oggi ci sia dato conoscere attraverso le raccolte note e attraverso la Costituzione del nipote Federico"; che "troppi elementi concorrono nel ritenere Ariano la località in cui, dinanzi alla curia procerum et episcoporum, Ruggero promulgò le sue leggi. Nella parte terza della ricerca l'autore, per mostrare come la costituzione di Ruggero II rilevi

un precoce progetto di centralizzazione del potere politico, e una pervicace ingerenza nella vita sociale del regno, in otto splendidi saggi dedicati ai temi della Maiestas, Giustizia, Feudalità, Chiesa, Famiglia, Individuo, Salute pubblica, Diritto penale e processi, ci offre, in una originale prospettiva d'indagine, una pregevole ricostruzione della società e dell'economia del Regno nel XII secolo, delle sue condizioni culturali e politiche, che, a mio parere, non potrà non costituire un importante punto di riferimento storiografico.

*Prof. Emerito Storia Medievale
Università Suor Orsola Benincasa

1 RIPRODUZIONE RISERVATA



Ortensio Zecchino
La costituzione
di Ruggero II.
Ariano 1140

Ed. Rubettino, Soveria
Mannelli (CZ) 2022, Centro
Europeo di Studi Normanni,
Fonti e Studi, n.s., 61